



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 23 DEL 25.10.2024

L'anno 2024, il giorno 25 ottobre alle ore 17.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra ESU di Verona e Guardia di Finanza

CONSIGLIERI

		P	A
1	Cau Sergio	X	
2	Facci Daniele		X
3	Fiore Alessandro*	/	/
4	Gottin Leonardo	X	
5	Valente Claudio	X	

*: Il Consigliere Alessandro Fiore avendo conseguito la laurea magistrale, è decaduto dalla carica ed è stato avviato l'iter per la sua sostituzione

PRESIDENTE

Valente Claudio

SEGRETARIO

Gugole Giorgio

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Dal Dosso Davide Tommaso
Gambaretto Nicola
Simonato Flavio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.170 del 9 dicembre 2021, con il quale ai sensi dell'art.1 comma 1 della L.R. 07.04.1998, n. 8, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona;

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0003818/2021 del 21.12.2021 è stata trasmessa la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 30 del 30.10.2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026" con il quale è stata approvata la previsione di entrate e spese PEG 2024;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 1 del 27.01.2024 "Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2024-2026. Annualità 2024.";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona n. 7 del 28.02.2024 con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2024;

PREMESSO che con nota prot. n. 1467 del 28/05/2024 l'ANDISU – Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario comunicava lo schema di Protocollo d'intesa, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno aggiornato gli accordi che disciplinano la collaborazione reciproca anche con l'obiettivo di rafforzare l'equità di trattamento degli studenti universitari, in particolare meritevoli e con minori possibilità economiche, nonché il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici in materia di diritto allo studio;

RITENUTO opportuno stipulare uno specifico Protocollo d'Intesa tra ESU di Verona e il Comando Provinciale Guardia di finanza di Verona al fine di regolare le modalità di svolgimento dei controlli sulle certificazioni dei redditi presentate dagli studenti richiedenti i benefici erogati dall'Azienda;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 15;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e in particolare l'articolo 36, quarto comma;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e in particolare l’articolo 2-ter;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e in particolare l’art. 46, comma 5, così come novellato dal d.P.R. del 18 ottobre 2004 n. 334;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 152 del 2021”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”, e in particolare l’articolo 13, comma 1;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, e in particolare l’articolo 47;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e in particolare l’articolo 7 “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”, che al comma 8 prevede che, “ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli

interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

VISTO il decreto-legge 3 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che nel modificare il citato articolo 7 comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, precisa che nell'ambito dei protocolli d'intesa con la Guardia di finanza sono altresì definite le modalità con cui la stessa “può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto stabilisce, con annuale Deliberazione della Giunta Regionale, che “gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio. Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atteranno alla normativa vigente (art. 10 del d.lgs n. 68/2012)”;

VISTA la Circolare interpretativa “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni”, prot. n. 592867 del 27 ottobre 2009, emanata dalla Direzione Regionale Istruzione della Regione del Veneto;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l'Organismo DSU e il Comando Provinciale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, in ossequio ai rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento; VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

Il Consiglio di Amministrazione

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti	N.	3
- Consiglieri votanti	N.	3
- Voti favorevoli	N.	3
- Voti contrari	N.	=
- Astenuti	N.	=

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Protocollo d'Intesa tra ESU di Verona e il Comando Provinciale Guardia di finanza di Verona autorizzando il Presidente di ESU Verona alla sottoscrizione dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive a carico dell'Azienda;
4. di dare mandato al Direttore dell'ESU del compimento degli atti per l'esecuzione della presente deliberazione assumendo anche tutti gli atti conseguenti e necessari;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giorgio Gugole)

IL PRESIDENTE
(Dott. Claudio Valente)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____.

IL DIRETTORE



PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'ORGANISMO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
E
LA GUARDIA DI FINANZA

L'Organismo Regionale per il Diritto allo Studio Universitario **ESU DI VERONA** – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (in seguito anche “Organismo DSU”), legalmente rappresentata/o dal Presidente, dott. Claudio Valente

E

il **Comando Provinciale Guardia di finanza di Verona** (in seguito anche “Comando Provinciale”), legalmente rappresentato dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Italo Savarese,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e in particolare l'articolo 15;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”, e in particolare l'articolo 36, quarto comma;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, e in particolare l'articolo 2-ter;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, concernente *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*, e in particolare l'art. 46, comma 5, così come novellato dal d.P.R. del 18 ottobre 2004 n. 334;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante *“Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 152 del 2021”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati”*



personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”, e in particolare l’articolo 13, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, e in particolare l’articolo 47;*

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e in particolare l’articolo 7 “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”, che al comma 8 prevede che, “ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*

VISTO il decreto-legge 3 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che nel modificare il citato articolo 7 comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, precisa che nell’ambito dei protocolli d’intesa con la Guardia di finanza sono altresì definite le modalità con cui la stessa “può condividere, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati,*



informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto stabilisce, con annuale Deliberazione della Giunta Regionale, che *“gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio. Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del d.lgs n. 68/2012)”;*

VISTA la Circolare interpretativa *“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni”*, prot. n. 592867 del 27 ottobre 2009, emanata dalla Direzione Regionale Istruzione della Regione del Veneto;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l'Organismo DSU e il Comando Provinciale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, in ossequio ai rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei seguenti termini:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di



concessione, di competenza dell'Organismo DSU, con particolare riferimento alle borse di studio e agli alloggi per studenti universitari.

2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

a) per l'Organismo DSU:

- 1) sul piano programmatico, il Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti;
- 2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Direttore Generale;

b) per il Comando Provinciale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti reparti operativi:

- 1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
- 2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, l'Organismo DSU:

- a) mette a disposizione della Guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, di cui all'art. 1, comma 1, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
- b) può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento finalizzate all'azione di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di cui all'art. 1, comma 1, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
- c) fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.



L'Organismo DSU emana entro 3 mesi dalla firma del presente protocollo, anche in collaborazione con l'Associazione Nazionale Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), le linee guida funzionali alla realizzazione dei punti b) e c) del presente comma.

2. Ferma restando l'autonomia della Guardia di finanza, per garantire l'attività di collaborazione, il Comando Provinciale, relativamente ai dati e agli elementi di cui al comma 1, avvalendosi dei dipendenti reparti operativi:

a) ne effettua l'analisi e la valorizzazione;

b) riscontra la veridicità della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in particolare quella relativa ai requisiti di reddito e di locazione;

c) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile, sul trattamento di dati personali e sul segreto d'ufficio, comunica all'Organismo DSU, per il tramite dei referenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse a seguito delle attività eventualmente svolte, trasmettendo, se del caso e previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria, la documentazione acquisita.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo d'intesa deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni.

2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo d'intesa, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dagli artt. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



Articolo 5

(Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso delle Parti.

Articolo 8

(Decorrenza e durata)

1. Il presente protocollo:
 - a) ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione;
 - b) può essere modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possono emergere nel corso della collaborazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.



2. L'Organismo DSU e la Guardia di finanza si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Verona, lì

per l'Organismo Regionale per il diritto allo
studio Universitario
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(dott. Claudio Valente)

per la Guardia di finanza
(firmato digitalmente)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t.ST Italo Savarese)